



# COMUNE DI NUORO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 11/05/2022

**OGGETTO: Approvazione Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2022 - 2024: Ricognizione immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione e valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008**

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **09:20**, si è riunito nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
SODDU ANDREA	Sindaco	Si	
COCCO SEBASTIANO	Presidente del Consiglio	Si	
CALIA MARCELLO	Consigliere	Si	
PICCONI SALVATORE	Consigliere	Si	
MEREU FRANCESCO	Consigliere		Si
OBINU GIOVANNA	Consigliere	Si	
FADDA CLAUDIA	Consigliere	Si	
GODDI GIUSEPPA	Consigliere	Si	
MURRU LEANDRO	Consigliere	Si	
BONAMICI GIOVANNA FRANCA	Consigliere	Si	
PALUMBO MARIANNA	Consigliere	Si	
SIOTTO MICHELE	Consigliere		Si
BOEDDU GABRIELLA	Consigliere	Si	
BOI MARIA GIUSEPPA	Consigliere	Si	
ZOLA EMILIO	Consigliere		Si
GURIA NARCISO	Vice Presidente	Si	
SANNA PIETRO	Consigliere		Si
ARCADU ANGELO	Vice Presidente		Si
BRAU VIVIANA	Consigliere		Si
SAIU PIERLUIGI	Consigliere		Si
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO	Consigliere		Si
DEMURTAS NATASCIA	Consigliere		Si
BIDONI LISETTA	Consigliere		Si
GUCCINI FRANCESCO MARCO	Consigliere	Si	
MELIS FABRIZIO	Consigliere	Si	

(\*) *partecipazione in videoconferenza*

Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.

Visto l'Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola all'ass. Rachele Piras la quale illustra l'argomento "*Approvazione Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2022 - 2024: Ricognizione immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione e valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008*".

Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'articolo 58, rubricato "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni, e altri enti locali*", ha dettato norme in ordine alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni e degli altri enti locali, introducendo fra l'altro l'obbligo della redazione del "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni" costituente allegato obbligatorio del Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP) e del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato art. 58, comma 1, i comuni individuano, con delibera dell'organo di governo, apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

**CONSIDERATO** che:

- l'inserimento degli immobili nel piano, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 *ult. cit.*, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, ragione per cui il medesimo piano dovrà trasmettersi agli Enti competenti e, decorsi 30 giorni dall'adozione dello stesso in assenza di osservazioni, la classificazione come patrimonio disponibile è resa definitiva così come la conseguente variazione della loro classificazione ai fini dell'inventario;
- l'inserimento degli immobili nel piano ne dispone espressamente le destinazioni d'uso urbanistiche, così come stabilito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009; pertanto l'inserimento nel piano e la previsione della destinazione urbanistica non costituiscono immediatamente variante allo strumento urbanistico generale, come originariamente previsto, ma occorre che la deliberazione con cui si dispone la destinazione urbanistica dell'immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sotto posta alle procedure previste delle disposizioni regionali vigenti in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali;

**RILEVATO** che ai sensi del comma 3 dell'art. 58 *ult. cit.*, l'elenco degli immobili da dismettere o valorizzare, soggetto a pubblicazione ai sensi di legge, in assenza di precedenti trascrizioni, ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli stessi effetti della trascrizione ex art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura; contro l'iscrizione dei beni nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg della pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2021, con la quale si è proceduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021/2023, recepito nel D.U.P. approvato, contestualmente al bilancio finanziario di previsione 2021-2023 e relativi allegati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.04.2002, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale;

**RICORDATO** che:

- il processo della programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

**RICHIAMATO** l'Allegato 4/1 al dlgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" che prevede: *"Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP nella Sezione Operativa"*;

**VISTO** l'art. 8.2 -5° capoverso lett. k) che annovera quale contenuto minimo della SeO anche il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali";

**RIBADITO** che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni è parte integrante del più volte citato DUP, così come il Piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche (art. 21 commi 1 D.lgs. n.50/2016) e la deliberazione del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000);

**DATO ATTO** dell'opportunità di provvedere alla ponderata dismissione e alla valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, ancorché in un mercato tuttora poco favorevole, al fine di poter realizzare una serie di investimenti produttivi nonché di limitare le spese di gestione del patrimonio comunale;

**RILEVATO** che nel predisporre l'elenco degli immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, si sono altresì tenuti in considerazione vari fattori quali: la dislocazione sul territorio comunale, l'accessibilità, le condizioni manutentive e, conseguentemente le spese d'investimento necessarie alla messa a norma, l'incapacità dell'immobile di rispondere alle esigenze d'insediamento di attività o servizi d'interesse pubblico o collettivo;

**SPECIFICATO** che i beni inclusi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 e ss.mm. e ii. possono essere alienati ovvero valorizzati nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi quali: la concessione o locazione a privati ex art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 convertito in L. n. 410/2001, il conferimento a fondi comuni di investimento immobiliari anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.410 e ss.mm.ii. ovvero l'inserimento in iniziative di partenariato pubblico - privato, nelle forme, peraltro non esaustive, di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RAMMENTATO** che:

- la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 (concessione/locazione di valorizzazione di durata massima cinquantennale), prevista per lo Stato si estende anche ai beni immobili di proprietà comunale;
- viene pertanto esteso, anche ai beni di proprietà dei comuni oggetto delle operazioni di cui al prefato art. 58, l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni, alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale;

**SOTTOLINEATO** che detta disciplina di affidamento dei beni è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l'affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedura a evidenza pubblica, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo, commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria;

**RILEVATO** che la normativa testé richiamata persegue l'obiettivo di procedere al riordino e alla valorizzazione del patrimonio degli enti in un'ottica non conservativa e statica dello stesso, ma quale assetto strategico-dinamico della gestione finanziaria sia corrente che d'investimento;

**ACCLARATO** pertanto che il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare è da ritenersi quale obiettivo strategico nell'ambito della gestione dei beni comunali e che tale scelta rappresenti la risposta più efficace alla crisi dei tradizionali meccanismi di finanziamento permettendo altresì la liberazione di risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di nuovi investimenti;

**ATTESO** al riguardo di dovere predisporre, oltre al Piano delle Alienazioni, anche il Piano delle Valorizzazioni, individuando i possibili strumenti di valorizzazione nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico, mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;

**VISTO** l'elenco di cui al punto che precede e allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, e preso atto che dalla ricognizione effettuata è emerso altresì che:

- è comprovata la piena e libera proprietà dei beni immobili inseriti nell'elenco succitato che s'intendono valorizzare ovvero dismettere, che sono gli atti di provenienza degli stessi o comunque l'applicabilità della regola dell'antico possesso, in forza dei certificati catastali presenti in atti;
- i terreni e i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, inseriti nell'elenco approvato, sono iscritti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili;

**ATTESO** che:

- il suddetto elenco costituisce il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da approvarsi a cura del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- detto schema propone gli immobili presenti nel precedente Piano rimasti invenduti a causa delle criticità connesse alla non ordinarietà degli stessi i quali necessitano, in taluni casi, d'importanti investimenti;
- il medesimo prevede, come innanzi rappresentato, anche il Piano delle valorizzazione indicante, per ciascuno degli immobili inseriti, forme di utilizzazione a fini economici degli stessi;
- lo stesso sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e costituirà allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/08, costituendone parte integrante e sostanziale;
- detto schema di Piano contiene le previsioni di entrata derivanti dalle previste alienazioni secondo la seguente ipotesi di stima: anno 2022 € 1.347.887,37; anno 2023 € 4.654.383,16; anno 2024 € 1.933.970,16;
- le ipotesi di stima di cui sopra sono comprensive delle proiezioni connesse alle alienazioni di alloggi di E.R.P. i cui proventi, ai sensi della L. n. 560/1993, sono vincolati al recupero del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale;
- per gli immobili compresi nel Piano, laddove non sia stata effettuata, andrà attivata la procedura di verifica dell'interesse culturale, ex art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, qualora gli stessi abbiano vetustà ultra settantennale nonché la procedura di autorizzazione all'alienazione ex art. 57 bis del medesimo decreto;

**EVIDENZIATO** che:

- l'art. 24 del D.L. n. 133/2014, convertito con L. n. 124/2014 (c.d. decreto Sbocca Italia) consente ai comuni di definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione d'interventi di recupero e riuso, con finalità d'interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare;
- l'art. 42, comma 2, lett. I) del d.lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

**DATO ATTO** che nelle previsioni di vendita del presente Piano sono stati inseriti tutti i cespiti oggetto di aste pubbliche e di trattativa i cui esperimenti, rispettivamente, sono andati deserti ovvero non sono andati a buon fine;

**RICORDATO** che:

- l'attuazione del Piano, articolato su tre annualità, sarà condizionata al permanere dei presupposti tecnici, economici e giuridico-amministrativi a quel momento sussistenti;
- anche in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali è previsto un aggiornamento annuale dello stesso;

**ACCLARATO** che il Piano delle alienazioni previsto per il 2022 e in maniera prospettica per il 2023 e 2024 potrà tenere in considerazione, anche per il medesimo cespite, eventuali opzioni alternative all'alienazione quali ad esempio conferimento o partecipazione a un fondo immobiliare ovvero a ulteriori forme di valorizzazione così come innanzi richiamate;

**VISTO** l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alle attribuzioni e alle competenze del Consiglio Comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dott. Danilo Saba Dirigente del Settore 2 - Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio nominato con Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Per quanto premesso

Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 14 consiglieri (*Soddu, Cocco, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria, Melis*), con voti favorevoli n. 12 (*Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria*) e astenuti n. 2 (*Cocco, Melis*)

#### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione intendendola qui integralmente riportata e approvata;
2. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni ovvero, in altri termini, la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, che dispiegare i suoi effetti nel triennio 2022-2024, come individuato nell'apposito elenco, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 e allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le schede di cui al citato schema individuano ogni bene nella sua ubicazione, nell'identificazione catastale, nella sua entità, nella sua valutazione, coincidente, per gli immobili il cui incanto è andato deserto, al valore posto a base d'asta nell'ultimo esperimento di vendita;
4. di dare atto che le tabelle di cui all'Allegato "A" rappresenta il documento allegato al DUP Sezione Operativa (SeO), così come stabilito dall'art. 8.2 -5° capoverso lett. k) dell'allegato n. 4/1 del D. Lgs. n.118/2011, quest'ultimo avente a oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024";
5. di iscrivere le seguenti previsioni di entrata derivanti dalla realizzazione di detto Piano secondo l'anno di competenza indicato:

<b>Anno</b>	<b>Totale alienazioni</b>
<b>2022</b>	<b>€ 1.347.887,37</b>
<b>2023</b>	<b>€ 4.654.383,16</b>
<b>2024</b>	<b>€ 1.933.970,16</b>

6. di dare atto che per la determinazione finale dei prezzi a base di vendita e per la definizione delle procedure di alienazione si farà riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa, compreso il regolamento sull'alienazione di beni immobili di proprietà comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 19.04.2002;

7. di dare atto che il presente Piano, redatto quale allegato fondamentale al Bilancio di previsione 2022-2024, determina altresì, in ossequio al D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.1986 n. 131, la quantità e il relativo prezzo di cessione delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, dando atto altresì, che per dette aree si è proceduto con l'adozione di separato e specifico atto deliberativo;
8. di dare altresì atto che:
  - l'inserimento dei predetti immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni ne determina per i soli immobili oggetto di possibile alienazione e fermo restando il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, la classificazione come patrimonio disponibile oltre che la destinazione d'uso urbanistica degli immobili, secondo la nuova destinazione di zona espressamente indicata, fatto salvo, ove necessario, il procedimento di variante allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni regionali in materia;
  - detto inserimento ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni producendo gli effetti di cui all'art. 2644 del c.c.;
  - nel presente Piano vi sono alcune tipologie di beni che sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in quanto realizzati da oltre settanta anni;
  - per detti ultimi immobili, laddove non sia stata fatta, andrà attivata la procedura di verifica culturale e la procedura di autorizzazione all'alienazione o alla concessione come previsto dal prefato decreto;
  - contro l'inserzione dei beni nel piano è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
9. di precisare che il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni previsto per il 2022 e in maniera prospettica per il 2023 e 2024 tiene altresì conto di forme di valorizzazione alternative all'alienazione, da conseguire, in considerazione dell'andamento del mercato immobiliare anche nelle more della dismissione dei relativi cespiti;
10. di specificare altresì che alle dismissioni dei beni inclusi nell'allegato, elenco si applicano le agevolazioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 e alla legge n. 164/2014;
11. di dichiarare, da ultimo, on voti favorevoli n. 12 (*Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Fadda, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Guria*) e astenuti n. 2 (*Cocco, Melis*), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l'urgenza di assicurarne ogni effetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Il Presidente del Consiglio**  
*Sebastiano Cocco*

**Il Segretario Generale**  
*Francesco Rosario Arena*



# COMUNE DI NUORO

## SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

Proposta n. 1 del 03/01/2022

---

**OGGETTO: Approvazione Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2022 - 2024: Ricognizione immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione e valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008**

---

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Nuoro li, 18/02/2022

**IL DIRIGENTE**

**SABA DANILO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





# COMUNE DI NUORO

Settore Finanziario

Proposta n. 1 del 03/01/2022

---

**OGGETTO: Approvazione Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2022 - 2024: Ricognizione immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione e valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008**

---

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.

Eventuali note:

Nuoro li, 18/02/2022

**IL DIRIGENTE**  
**f.to SABA DANILO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI NUORO

## Attestato di Pubblicazione

**Delibera di Consiglio**

**N. 16 DEL 11/05/2022**

---

**OGGETTO: Approvazione Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari triennio 2022 - 2024: Ricognizione immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione e valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008**

---

La presente deliberazione viene pubblicata in data **25/05/2022** all'Albo Pretorio del Comune per **15** giorni, ai sensi della normativa vigente.

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

---

**Nuoro li, 25/05/2022**

**IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
ARENA FRANCESCO ROSARIO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.  
82/2005 e s.m.i.)